

# Comitato di Vigilanza e Controllo

# Rapporto sull'applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22

«Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS-c), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»

**ANNO 2022** 

# **SOMMARIO**

1	P	Premessa	3
2	C	Comitato di vigilanza e controllo	4
	2.1	Istituzione del Comitato di vigilanza e controllo	4
	2.2	Nomina e Composizione del Comitato di Vigilanza e Controllo	5
3	E	Evoluzione della normativa legislativa e tecnica	7
	3.1	Sentenza del TAR del Lazio 27 settembre 2022, n. 12232	7
	3.2	Sentenza del TAR del Lazio n. 16385/2022	9
	3.3	Sentenze TAR Umbria n. 28 e 29 del 2023	9
	3.4	Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi	. 11
4	S	Supporto alla Direzione Generale per l'Economia Circolare (ECi)	. 12
5 Attività del Comitato		Attività del Comitato	. 13
	5.1	Monitoraggio produzione e utilizzazione CSS-c	13
	5.2	Conclusione registrazione REACH	14
	5.3	Richiesta di parere della Provincia di Savona	15
	5.4	Audizioni	16
	5.	.4.1 AIREC	. 16
	5.	.4.2 COREPLA	. 17
6	P	Pagina web del sito del MASE	. 18
7	(	onclusioni -	19

## 1 Premessa

Il Comitato di Vigilanza e Controllo del CSS Combustibile (CSS-c) è stato costituito nel 2013 come previsto dall'art. 15 del Decreto Ministeriale 14/2/2013, n.22 (d'ora in avanti DM CSS-c).

Il Comitato rappresenta uno strumento di monitoraggio con l'obiettivo di costituire un organo di consultazione delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e di quelle di controllo delle modalità di produzione e impiego e di facilitare il rapporto tra gli operatori del settore della produzione e dell'utilizzazione del CSS-c.

Questo rapporto illustra le attività svolte dal Comitato nel corso del 2022. Vi sono riportati alcuni dati sui produttori abilitati alla produzione di CSS-c e le proposte formulate per il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) ai fini di una più efficace applicazione della disciplina. La relazione ha anche l'obiettivo di verificare l'attuazione del DM CSS-c. In questa relazione sono riportate anche informazioni sulle strategie e iniziative locali e sull'efficienza degli impianti di recupero.

Il Comitato ha raccolto, attraverso le associazioni di categoria, la documentazione sugli impianti autorizzati e/o in itinere per la produzione o l'utilizzazione del DM CSS-c. Si ritiene che questa relazione, pertanto, possa essere utile agli Enti competenti per la pianificazione e la programmazione nei settori dei rifiuti e dell'energia, ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti e della minimizzazione dell'uso di combustibili fossili certamente realizzabile per i due settori cui il CSS-c è ordinariamente destinato, cioè i cementifici e le centrali termoelettriche.

# 2 Comitato di vigilanza e controllo

# 2.1 Istituzione del Comitato di vigilanza e controllo

In relazione alle disposizioni riportate all'art. 6, par. 4 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stato emanato il D.M 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS-c), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» (G.U. n. 62 del 14 marzo 2013) che stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di Combustibile Solido Secondario (CSS-c), come definito dall'art. 183, comma 1, lett. cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., cessino di essere qualificati come rifiuto.

Tale definizione è la seguente: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 (sostituita da UNI EN ISO 21640:2021) e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

Il Regolamento stabilisce, coerentemente con il citato art. 184-ter, le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-c, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Successivamente, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 293, comma 1 del D. Lgs. 152/06, è stato pubblicato il decreto del MATTM 20 marzo 2013 recante «Modifica dell'allegato X della Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS-c)» (G.U. n. 77 del 2 aprile 2013). Il CSS-c è stato pertanto aggiunto fra i combustibili (Parte I, Sezione 1, punto 10 e Parte II, Sezione 7, punto 10 dell'Allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente 13 dicembre 2013 è stato istituito il Comitato di Vigilanza e Controllo CSS-c, come previsto dall'art. 15, comma 1 del DM 14 febbraio 2013, n. 22. Il Comitato è composto da due rappresentanti del MATTM, uno dal Ministero dello Sviluppo Economico, quattro dalle associazioni imprenditoriali maggiormente

rappresentative dei gestori degli impianti di produzione ed utilizzatori del CSS-c, uno dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), senza oneri a carico della finanza pubblica né compensi o indennità per i componenti.

Il Comitato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, ha il compito di:

- a) garantire il monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del CSS-c ai fini di una maggiore tutela ambientale nonché la verifica dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità:
- b) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla produzione e all'utilizzo del CSS-c;
- c) esaminare il livello qualitativo e quantitativo della produzione e dell'utilizzo del CSS-c;
- d) intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS-c, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori di cui all'articolo 14;
- e) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della presente disciplina, garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate, favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire applicazione uniforme e coordinata del presente regolamento e sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della normativa.

# 2.2 Nomina e Composizione del Comitato di Vigilanza e Controllo

Il Comitato è presieduto dal Dott. Mauro Rotatori, designato dal Ministro del MATTM oggi MASE. I componenti del Comitato in questione sono:

- Ing. Giuseppe Mininni, designato dal Ministro del MATTM oggi MASE;
- Dott. Luciano Barra, designato dal Ministro del MISE oggi MASE Dipartimento Energia;
- Dott.ssa Elisabetta Perrotta, designata da FISE-ASSOAMBIENTE, oggi ASSOAMBIENTE;
- Dott. Paolo Giacomelli, designato da FEDERAMBIENTE oggi UTILITALIA;

- Ing. Gianluca Barbagli, designato da AITEC oggi in FEDERBETON;
- Dott.ssa Claudia Mensi, designata da ASSOELETTRICA oggi ELETTRICITÀ FUTURA;
- Dott. Mattia Merlini, designato dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI);
- Dott. Michele Bertolino, designato dalle Associazioni Ambientaliste.

# Il Comitato ha fatto presente alla Direzione Generale competente, che:

- il Dott. Luciano Barra si è dimesso dal Comitato in quanto è andato in quiescenza nel novembre 2020, richiedendo, al tempo stesso, che il Comitato fosse integrato con un nuovo rappresentate del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- il Dott. Paolo Giacomelli si è dimesso dal Comitato in data 15/09/2022;
- il Dott. Michele Bertolino, pur regolarmente convocato, non è mai intervenuto alle riunioni del Comitato fin dalla sua prima formazione. Il Comitato nel corso degli anni, ha ripetutamente rappresentato alla Direzione Generale, competente in materia, l'esigenza di conoscere se il Dott. Bertolino fosse confermato o sostituito dall'Associazione Ambientalista "Lega Ambiente" che lo aveva designato. Non risulta che sia mai giunta nessuna risposta da parte dell'Associazione.

# 3 Evoluzione della normativa legislativa e tecnica

Nel corso dello scorso anno sono state emanate due sentenze del Tribunale Amministrativo del Lazio. Per completezza d'informazione si riportano anche due recentissime sentenze dei primi giorni del 2023 del TAR Umbria, discordanti entrambe rispetto a quelle del TAR del Lazio sulla qualificazione, se sostanziale o non sostanziale, di una modifica della linea di processo quando un utilizzatore richieda l'utilizzo di CSS combustibile in cementificio in sostituzione parziale o totale di combustibili convenzionali senza alterazione della potenzialità dell'impianto.

## 3.1 Sentenza del TAR del Lazio 27 settembre 2022, n. 12232

La prima sentenza riguarda il ricorso della Società I.F.R.C. S.p.A. contro la Regione Lazio e altri.

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso relativo all'istanza della Società per il cementificio sito nel Comune di Colleferro (Roma) intesa ad annullare il Provvedimento della Regione Lazio che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e dell'articolo 35, comma 3 del DL 77/2021 (cosiddetto decreto semplificazioni poi convertito con modificazioni con la L. 29 luglio 2021, n. 108) che aveva disposto l'apertura del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA rilasciata alla società ricorrente nel 2017.

La società aveva richiesto di utilizzare nel forno di cottura n. 1 CSS-c con la qualifica di "End of waste" come individuato dal DM n. 22/2013 (di seguito CSS-c, per distinguerlo dal CSS qualificato come rifiuto, di seguito CSS) in quanto compreso nell'elenco dei "combustibili consentiti" riportato nell'allegato X, parte I, sezione 1, paragrafo 1, punto 10 alla Parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006. In tal modo si sarebbe consentito di sostituire i combustibili fossili tradizionali (coke di petrolio) con CSS-c, per un quantitativo massimo annuo pari a 60.000 t. La modifica impiantistica consisteva nella realizzazione di una nuova sezione di ricezione e di alimentazione al forno di cottura n.1 di CSS-c, denominata "Unità CSS-c", da integrare agli impianti esistenti in conformità all'Art. 35 comma 3 del DL 77/2021.

Secondo il proponente si trattava di una richiesta di mero aggiornamento dell'AIA non comportante alcun incremento della capacità produttiva, né variazioni delle caratteristiche del funzionamento del ciclo produttivo, in assenza di effetti significativi sull'ambiente; il

nuovo progetto, anzi, avrebbe comportato miglioramenti e vantaggi dal punto di vista ambientale, tra cui la riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> per effetto dell'impiego di combustibili alternativi al pet-coke (coke da petrolio) e sensibile riduzione del consumo di energia elettrica.

La Regione Lazio, su parere delle Arpa competenti, aveva però considerato tale modifica una modifica sostanziale dell'AIA negando l'autorizzazione richiesta come modifica non sostanziale da approvare con un aggiornamento del titolo autorizzativo già rilasciato al cementificio. La Regione Lazio aveva disposto perciò l'apertura del procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione ambientale rilasciata in favore della società ricorrente alcuni anni prima.

Come detto, secondo i ricorrenti al provvedimento la richiesta costituiva un mero aggiornamento dell'AIA in quanto non comportava incremento della capacità produttiva, variazione delle caratteristiche e del funzionamento del ciclo produttivo, effetti significativi sull'ambiente.

Il Tar ha respinto il ricorso decidendo di escludere l'applicabilità della disposizione in questione che consente in via "eccezionale" ai soggetti non autorizzati al trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l'utilizzazione di CSS-c in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell'AIA usufruendo di una tempistica procedimentale accelerata, quanto siano presenti alcuni "dubbi" circa la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 35, comma 3 del Dl "semplificazioni" 77/2021 – legate alla invariabilità della capacità produttiva dell'impianto e al rispetto dei limiti di emissione per il coincenerimento dei rifiuti.

In base a quanto richiamato nella sentenza le pur apprezzabili esigente di "economia circolare" poste alla base della semplificazione, argomenta il Giudice di primo grado del TAR Lazio, non possono in alcun caso giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento dell'AIA, permanendo in capo all'amministrazione ampia discrezionalità sulle valutazioni di operatività della disciplina.

### 3.2 Sentenza del TAR del Lazio n. 16385/2022

La successiva sentenza riguarda il ricorso della Società Buzzi Unicem contro la nota della Regione Lazio n. 189149 del 24/2/2022 che aveva fatto proprio il parere dell'Arpa Lazio secondo cui l'utilizzo del CSS-c comporta una modifica sostanziale dell'AIA.

In data 11 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006, era stata presentata istanza di modifica per l'utilizzazione del CSS-c nell'impianto di cottura clinker (punto di emissione E11) del cementificio di Guidonia Montecelio (Roma) in parziale sostituzione dei combustibili fossili ad oggi impiegati (pet coke e carbon fossile) e nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 3 dell'art. 35 del DL. 77/2021". Secondo i ricorrenti la richiesta avrebbe comportato un mero aggiornamento dell'AIA in quanto la capacità produttiva sarebbe rimasta immutata, come pure le caratteristiche del ciclo produttivo e del suo funzionamento, in assenza perciò di effetti significativi sull'ambiente.

Anche in questo caso la Regione Lazio, su parere delle Arpa competenti, aveva considerato tale modifica una modifica sostanziale dell'AIA e pertanto negato la richiesta di modifica non sostanziale da sancire con aggiornamento del titolo autorizzativo del cementificio, disponendo quindi nel contempo l'avvio del procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione ambientale rilasciata in favore della società ricorrente alcuni anni prima.

Il Tar, richiamandosi alle considerazioni già espresse dalla sentenza citata in precedenza e recependole quasi integralmente ha respinto il ricorso in quanto ha ritenuto le modifiche proposte sufficienti a far ritenere alterati i presupposti sulla base dei quali è stata concessa l'originaria autorizzazione; per cui non è arbitraria né irragionevole la decisione dell'Amministrazione di imporre la procedura ordinaria di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006

## 3.3 Sentenze TAR Umbria n. 28 e 29 del 12 gennaio 2023

Le sentenze riguardano i ricorsi del comune di Gubbio contro la Regione Umbria nei confronti rispettivamente dei cementifici Colacem e Cementerie Aldo Barbetti S.p.A., dell'A.R.P.A. Umbria e dell'ASL Umbria 1, per l'annullamento delle determinazioni dirigenziali della Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione civile – Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Umbria (n. 13416 del 29.12.2021 e n. 13411 del 29.12.2021).

Con atto di ricorso, il Comune di Gubbio aveva richiesto l'annullamento delle richiamate determinazioni dirigenziali regionali con le quali erano state aggiornate le condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in favore dei due cementifici.

Secondo il Comune di Gubbio i provvedimenti regionali sarebbero viziati per l'indebita pretermissione della valutazione di impatto ambientale, atteso che nessuna norma prevede che il passaggio a CSS-c esoneri da VIA un impianto che ne è privo e che per legge deve esservi sottoposto, avendola peraltro la Regione precedentemente ritenuta necessaria. Secondo il Comune la parziale sostituzione dei combustibili di origine fossile utilizzati nella produzione di clinker darebbe luogo ad una modifica sostanziale dell'impianto, in quanto comporta la realizzazione di una nuova costruzione che necessita di permesso di costruire.

Oltre ad aver presentato comunicazione di modifica non sostanziale, i cementifici avevano comunicato alla Regione che l'utilizzo del CSS-c in sostituzione del pet-coke non avrebbe comportato aumento della capacità produttiva, nessuna variazione impiantistica e del funzionamento della linea di cottura del clinker e avrebbe consentito vantaggi dal punto di vista ambientale, inclusa la riduzione del consumo di risorse non rinnovabili.

Secondo il Tar il ricorso è infondato e va respinto.

Le società hanno infatti presentato comunicazione di modifica non sostanziale, sotto la vigenza del DL 31/5/2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) in conformità a quanto previsto all'art. 35.

Secondo i giudici i DD impugnati hanno correttamente provveduto ad aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 35 comma 3 del D.L. 77/2021, le condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La precedente determinazione regionale a mezzo della quale la Regione aveva a suo tempo optato per l'avvio dell'originario progetto a valutazione di impatto ambientale, non può essere assunta quale precedente vincolante, essendo intervenuta medio tempore una regolamentazione del tutto nuova delle modalità e delle condizioni cui è subordinato l'utilizzo presso i cementifici di CSS-c.

# 3.4 Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi

L'unico provvedimento normativo, emanato nell'anno, non di carattere generale, ma che riguarda specificamente il CSS-c, è quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con Legge 13 gennaio 2023, n. 6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica".

L'art. 4-bis sui combustibili alternativi, inserito nell'iter di conversione, è entrato in vigore il 18 gennaio 2023. Esso prevede che esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell'AIA e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi alla comunicazione. È prescritto, comunque, il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione Europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale ove prevista e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto può avviare la sostituzione con il combustibile scelto, salvo l'autorità competente non adotti un provvedimento di diniego motivato entro il medesimo termine. L'autorità può assumere determinazioni in via di autotutela ai fini della revoca del provvedimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, oppure ai fini dell'annullamento d'ufficio del provvedimento, se illegittimo e sussistendone le ragioni di interesse pubblico. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione. Alla scadenza del termine dei sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori

comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

# 4 Supporto alla Direzione Generale per l'Economia Circolare (ECi)

Su richiesta della Direzione Generale per l'Economia Circolare (ECi) del MASE, il Comitato ha fornito gli elementi al fine di rispondere alla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della predisposizione della relazione annuale sul bilancio degli oneri amministrativi – anno 2021.

Con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono state introdotto delle semplificazioni che comportano risparmi a favore degli operatori.

In particolare e per quanto di competenza del Comitato:

"Previsione della sola comunicazione all'autorità competente per gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibili conforme ai requisiti di cui all'art. 13 del DM 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o istallazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, e che pertanto non costituiscono modifica sostanziale per ambientali. delle autorizzazioni l'aggiornamento *Alternativamente,* dell'aggiornamento dell'autorizzazione per gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile relativi a impianti non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 (articolo 35, comma 3): l'adempimento consente una semplificazione alla procedura autorizzatoria a favore delle imprese, in quanto in tipologie espressamente previste dalla legge, è possibile presentare una mera comunicazione all'autorità competente in luogo ad un'istanza che avvia un procedimento amministrativo".

Sono stati definiti i costi vivi che le imprese devono sostenere nel caso di avvio del procedimento amministrativo e i costi totali dell'attività istruttoria. Inoltre, al fine di calcolare il risparmio riconducibile all'eliminazione dell'onere informativo, è stato preso in considerazione quante volte potenzialmente detta comunicazione può essere presentata, calcolando la possibile numerosità annua di detto adempimento. Considerando la non prevedibilità della tempistica con la quale l'impresa può comunicare all'autorità competente la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-c, e che detto dato deve

necessariamente essere introdotto per non rendere nulla la formula matematica, stante la durata dell'autorizzazione (10 anni minimo), è possibile che detta comunicazione possa essere presentata 1 volta ogni 5 anni.

# 5 Attività del Comitato

# 5.1 Monitoraggio produzione e utilizzazione CSS-c

La sostituzione parziale di combustibili fossili utilizzati nel processo produttivo con CSS-c è attualmente circoscritta al solo settore del cemento.

Nel 2022 sono state effettuate rilevazioni puntuali sulla produzione e utilizzazione del CSS-c, procedendo a un'interrogazione per le vie brevi con le principali aziende di settore che hanno comunicato i dati riportati in Tabella 1.

Tabella 1 Rilevazione delle quantità di CSS-c utilizzate in cementifici nel 2022

		UTLIZZO CSS COMBUSTIBILE		
AZIENDA	LOCALITÀ IMPIANTO	Consuntivo 2022 (tonnellate)	Quantità autorizzata 2022 (t/anno)	Note
	Vernasca (PC)	9.980	60.000	
Buzzi Unicem	Fanna (PN)	6.532	senza limite	
Omeem	Augusta (SR)	199	senza limite	
Calana	Ghigiano (Gubbio - PG)	563	50.000	Cementifici che hanno iniziato ad utilizzare CSS-c a fine 2022
Colacem	Caravate (VA)	819	30.000	
Italcementi-	Matera	38.130	-	
Italsacci	Cagnano Amiterno (AQ)	8.015	30.000	
Totali		64.237		

Gli impianti italiani sono tecnologicamente attrezzati a raggiungere i livelli di utilizzo di combustibili di recupero dei competitor Europei, ma incontrano ostacoli nel loro utilizzo sia a causa del mancato rilascio delle autorizzazioni sia nella difficoltà di uso effettivo del CSS-c anche laddove le autorizzazioni siano state rilasciate. Nel 2022 si osserva una riduzione dell'uso del CSS-c rispetto all'anno precedente dell'11,5%, corrispondente a 8.346 t, dovuto essenzialmente al cementificio di Vernasca che ha sofferto per la fornitura non regolare da parte del produttore di CSS-c, ripresa regolarmente nella seconda parte

dell'anno. Per contro si registrano tre nuovi impianti che hanno ottenuto recentemente le autorizzazioni, siti a Ghigiano, Gubbio e Caravate, due dei quali hanno iniziato a utilizzarlo negli ultimi mesi dell'anno. È da prevedere un aumento significativo per l'anno in corso e il successivo.

Si evidenzia inoltre che è anche cresciuto il numero di imprese abilitate a produrre CSS-c registrate ai sensi del Regolamento UE 1207/2006 (Reach) come di seguito riportato:

A2A AMBIENTE S.p.A.	DECO S.p.A.
BUZZI UNICHEM S.p.A.	IRIGOM S.r.l.
ARGECO S.p.A.	COGESA S.p.A.
CORIONI S.r.l.	RPF S.r.1
DALENA ECOLOGIA S.r.l.	VALLI S.p.A.
DELCA ENERGY S.r.l.	REFUEL S.r.l.
ECOLFER S.r.l.	ECOSYSTEM S.p.A.
HERAMBIENTE S.p.A.	CAVALLARI S.r.l.
METALFERRO S.r.l.	MASOTINA S.p.A.
MONTELLO S.p.A.	G.I.S.A S.r.l.
P.R.T. S.r.l.	ECO.GE.RI S.r.l (PORCARELLI S.r.l.)
TRAMONTO ANTONIO S.r.l.	AGECO S.r.l.
PORCARELLI GINO &CO S.r.l.	IL TRUCIOLO S.r.l.
LA CARPIA DOMENICO S.r.l.	

## **5.2** Conclusione registrazione REACH

A seguito delle modifiche tecniche relative alle linee guida dell'ECHA per la registrazione REACH del CSS-c, è risultato che alcune delle giustificazioni di omissione dei dati richiesti non risultavano adeguati. ECHA ha quindi richiesto di integrare il dossier con il test OECD 423. Il metodo della classe di Tossicità Acuta Orale (ATC) intende determinare la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi che si manifestano in seguito alla esposizione e successiva somministrazione per via orale.

L'ECHA a conclusione del test OECD 423 avendo riscontrato una risposta positiva, cioè che non si hanno effetti tossici ha aggiornato il dossier relativo alla registrazione REACH del CSS-c.

# 5.3 Richiesta di parere della Provincia di Savona

La Provincia di Savona ha richiesto un parere al Comitato in merito all'istanza presentata dalla Soc. Italiana Coke, la quale chiedeva di poter eseguire una sperimentazione industriale, mediante test di produzione di coke con miscele additivate da materie plastiche prime secondarie (CSS-c), da eseguirsi presso lo stabilimento di S. Giuseppe di Cairo, ed in particolare sull'applicabilità a tale procedimento delle variazioni apportate dal Decreto Semplificazioni-bis Art 35 commi 2,3 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con L. 22/07/2021, n.108.

Il Comitato, nella riunione del 02/02/2022, ha preso visione della documentazione fornita dalla Provincia di Savona:

- Istanza Italiana Coke prot. 77/2021 del 10/12/2021;
- Studio di nuove tecnologie ecosostenibili finalizzate alla valorizzazione alternativa di materie plastiche non riciclabili per la produzione di coke di elevata qualità.

L'utilizzo del CSS-c di cui al D.M. 22/2013 – ossia come EoW - non è previsto in tutti gli impianti operanti in R1, ma solo in un «cementificio» o in una «centrale termoelettrica» come definiti, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'art. 3 del D.M. 22/2013, soggette ad AIA. In altre parole: il CSS-c, come definito dal D.M. 22/2013, è qualificabile come prodotto (e non come rifiuto) solo quando sia utilizzato nei cementifici e nelle centrali termoelettriche come definiti all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) del D.M. 22/2013. Il CSS, pur conforme alle caratteristiche di classificazione e di specificazione riportate nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del D.M. 22/13, non può essere qualificato come CSS-c.

Nella documentazione fornita, il gestore non ha mai esplicitato di voler utilizzare "CSS-Combustibile" ma intende utilizzare nel processo di produzione del coke materie plastiche non riciclabili sottoposte alla loro classificazione secondo la norma "UNI 10667-17:2021" e destinate all'impiego in processi metallurgici e siderurgici.

A differenza di quanto proposto dall'Italiana Coke, il "CSS Combustibile", disciplinato dal DM 22/2013, deve essere conforme a quanto indicato dalla norma UNI CEN/TS 15359 oggi UNI EN ISO 21640, la classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del citato decreto.

In conclusione e alla luce di quanto sopra il Comitato ha ritenuto che:

- il legislatore, nel Decreto Semplificazioni-bis, non ha ampliato il campo di applicazione degli impianti soggetti all'utilizzo del CSS-c e quindi l'attività di produzione del coke non rientra tra gli impianti disciplinati dal DM 22/2013;
- 2. le materie plastiche che s'intendono utilizzare non sono comunque conformi ai requisiti disciplinati dal DM 22/2013 e pertanto la richiesta di Italiana Coke non rientra nelle fattispecie riportate dal Decreto Semplificazioni-bis.

Il Comitato si è comunque espresso in maniera favorevole affinché la Provincia di Savoia, autorizzi la sperimentazione, nell'ambito di quanto disposto dal D. Lgs. 152/06 e smi.

### 5.4 Audizioni

A settembre e ottobre si sono tenute due audizioni con AIREC e COREPLA.

Entrambi gli organismi, chiedendo una condivisione della loro interpretazione, hanno evidenziato quali siano a loro avviso i fattori critici cruciali che stanno rallentando attualmente l'operatività delle aziende nell'utilizzo del CSS-c, ciò allo scopo di individuare le opportune correzioni da proporre ai fini di un emendamento del D.M. 22/2013.

Inoltre hanno ribadito che, nonostante le semplificazioni giuridiche introdotte, l'utilizzo del CSS-c incontra ancora ostacoli dovuti all'accettazione sociale da parte delle comunità ospitanti gli impianti e alla carenza negli uffici tecnici degli enti dedicati all'approvazione dei progetti, di risorse professionalmente preparate ad affrontare tali situazioni.

Il Comitato sentite le esigenze di AIREC e COREPLA, ne ha discusso al proprio interno identificando le soluzioni atte a risolvere i problemi sollevati, che verranno proposte alla Direzione Generale Economia Circolare per la indispensabile valutazione del Dicastero rimanendo il Comitato a disposizione per collaborare alla stesura di una proposta di emendamento del D.M.

#### 5.4.1 AIREC

L'Associazione Italiana del Recupero Energetico da Combustibili solidi secondari (A.I.R.E.C.) ha richiesto una audizione al Comitato al fine di rappresentare alcune criticità gestionali.

Alla audizione tenutasi in data 28/09/2022 hanno partecipato il Presidente di A.I.R.E.C. Ing. G.A. Dalena, avendo ricevuto mandato dagli Associati di rappresentare le istanze del comparto dei produttori di CSS e CSS-c., e il referente tecnico Ing. S. Petriglieri.

I quesiti e suggerimenti posti sono stati:

- lo stoccaggio del CSS-c può presentare criticità in attesa di poter essere dichiarato conforme ai sensi dell'art. 8 del DM 22/2013 per i tempi di deposito dei sottolotti giornalieri in attesa della verifica dei requisiti di classificazione e conseguente lievitazione dei quantitativi di materiale fermo in stoccaggio prodotto in continuo nel ciclo produttivo;
- nel caso di respingimento di un carico da parte dell'utilizzatore non è chiara la qualificazione che dovrebbe avere lo stesso carico per il viaggio di ritorno, le responsabilità e le modalità di gestione successive;
- non è stato indicato nel D.M. 22/2013 un termine temporale di utilizzazione da parte del destinatario;
- sarebbe auspicabile la previsione di estensione di utilizzo del CSS-c ad altri settori industriali;
- sarebbe auspicabile l'istituzione di meccanismi premianti e/o incentivanti per l'utilizzo del CSS-c in ragione del suo contributo alla decarbonizzazione e alla riduzione del ricorso allo smaltimento per frazioni di rifiuti non riciclabili.

### 5.4.2 COREPLA

Il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica (COREPLA) ha richiesto una audizione al Comitato, come per AIREC, per illustrare le difficoltà che incontrano gli operatori del settore nella gestione del CSS-c.

Alla audizione tenutasi in data 20/10/2022 ha partecipato il Dott. M. Alberti, Responsabile Recupero Energetico che ha esposto le seguenti problematiche sulle quali lavorare per giungere alla modifica al D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013:

- tempi di esitazione del materiale;
- capacità di stoccaggio del prodotto finito;
- produzione giornaliera;

- verifiche del CSS-c anche con un laboratorio non necessariamente accreditato (interno o esterno) di prossimità rispetto all'impianto;
- Aumento dell'indice di rotazione in tutela: si tenga conto dei requisiti previsti per il produttore all'art. 5 del DM 22/2013 e all'art. 9 e del possesso della registrazione REACH.


# 6 Pagina web del sito del MASE

La normativa e la documentazione di riferimento sul CSS-c è facilmente consultabile sulla pagina web dedicata all'interno del sito istituzionale www.mase.gov.it

Nella seguente figura è riportata la struttura della pagina web dedicata.

https://www.mase.gov.it/comitato-css

00147 - Roma (Italia) Tel. Centralino: (+39) 0657221



MAPPA DEL SITO DATI MONITORAGGIO SITO DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ FEEDBACK ACCESSIBILITÀ NOTE LEGALI PRIVACY POLICY

# 7 Conclusioni

Nel corso del 2022 il Comitato si è riunito 7 volte concordando le attività e i pareri da riportare alla Direzione Generale competente in materia.

Le sentenze del TAR Lazio e Umbria hanno riproposto l'annosa questione se la sostituzione di combustibili convenzionali (Carbone e Petcoke) con CSS-c, sia da qualificare come modifica sostanziale o non sostanziale del titolo autorizzativo. Ove l'intervento di sostituzione fosse considerato modifica sostanziale, sarebbe necessario che l'Autorità competente intraprenda le procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA.

Il Comitato ha sempre ritenuto necessaria la revisione del D.M. 22/2013 per assicurarne una efficace attuazione dei principi fondanti relativi alla promozione dell'utilizzo di combustibili rinnovabili, sempre a elevati standard di tutela della salute e dell'ambiente, riducendo al contempo la produzione di rifiuti. L'emanazione del D. Lgs. Semplificazioni ha certamente agevolato il regime autorizzativo degli impianti che intendevano utilizzare CSS-c in sostituzione di combustibili convenzionali o di rifiuti.

La restrittiva interpretazione del TAR del Lazio che ha sancito che la valutazione come variante sostanziale o non sostanziale nel caso di richiesta di sostituzione di combustibili convenzionali con CSS-c non può essere automatica e che il giudizio finale spetta sempre alle Autorità competenti locali di fatto rallenta significativamente l'attuazione del decreto.

Il Comitato a seguito della richiesta di parere da parte della Provincia di Savona, ha ribadito che il campo di applicazione del DM 22/2013 prevede l'utilizzo del CSS-c solo in cementifici e centrali termoelettriche e confermato che l'impiego è consentito solo per CSS-c, ovvero quando esso sia accompagnato da dichiarazione di conformità alle caratteristiche chimico-fisiche previste dal decreto.

Il Comitato ha registrato per l'anno 2022 una marginale riduzione dell'11,5% del CSS-c rispetto all'anno precedente, da attribuire all'esercizio discontinuo di un cementificio a causa di difficoltà di approvvigionamento da parte dell'impianto fornitore di CSS-c. Il ripristino della piena operatività dell'impianto di produzione ha permesso la ripresa regolare delle forniture. Per contro si registrano tre nuovi impianti che hanno ottenuto recentemente le autorizzazioni a utilizzare CSS-c.

Si ribadisce che la sostituzione di combustibili fossili con CSS-c, per la sua componente biogenica costituisce un importante strumento di riduzione delle quote di CO<sub>2</sub> nette emesse nonché la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili, contribuendo all'indipendenza energetica nazionale e restituendo al tempo stesso competitività al settore.

L'audizione di AIREC e COREPLA ha fatto emergere le criticità che gli operatori del settore incontrano quotidianamente nel trattare il CSS-c. Il Comitato ha discusso al suo interno i problemi individuando soluzioni tecnico-giuridiche, che consentirebbero l'attuazione efficace sul territorio delle disposizioni del decreto stesso.

L'ECHA a seguito della richiesta d'integrazione del dossier CSS-c, avendo valutato positivamente gli esiti del test OECD 423, ha aggiornato il dossier relativo alla registrazione REACH del CSS-c.